



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova  
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 32 del 21/02/2018**

**OGGETTO:** PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2018 - 2020. VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA

L'anno **2018**, addì **ventuno**, del mese di **Febbraio** alle ore **16:25**, nella **SEDE COMUNALE**, a seguito di normali inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presente/Assente</b>
TERZI CLAUDIO	Sindaco	P
GALEOTTI ELISABETTA	Vice Sindaco	P
FACCINI LUCA	Assessore	P
FALCERI MARTINA	Assessore	P
SACCHI MASSIMILIANO	Assessore	P

Presenti: 5    Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Vallario Avv. Daniela che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Terzi Claudio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

*LA GIUNTA COMUNALE*

*Vista la seguente proposta di deliberazione:*

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottino il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e che, qualora siano individuate eccedenze di personale, si applichi l'articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001;
- che, nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- che il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D. lgs. n. 267/2000 e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'aggiornamento del programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2018 – 2019 – 2020, nonché del piano occupazionale per l'anno 2018, tenuto conto anche delle sopravvenute esigenze degli uffici, in relazione ai profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economica – finanziaria;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2018 – 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 228 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) , il quale prevede che le amministrazioni di cui art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2016 – 2017 – 2018, ad assunzioni di personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente nonché la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018 (pertanto per gli enti con il predetto rapporto inferiore o pari al 25% le facoltà assunzionali rimangono pari al 100% nell'anno 2016 sulla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente);

Dato atto che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2014 è inferiore alla spesa calcolata con il parametro introdotto dal comma 5bis dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, in base alla quale a decorrere dal 2014 gli enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011 – 2013), parametro che per gli enti terremotati, e per tutta la durata dello stato di emergenza (prorogato al 31/12/2020 dalla legge 04/12/2017 n. 172 comma 44 di conversione del D.L. n.148/2017), è il solo anno 2011 e che si prevede che detto limite verrà rispettato anche per gli anni 2018, 2019 e 2020 (limite euro 1.507.638,72);

Richiamato l'art. 16, comma 1 bis, del D.L. n. 113/2016, come convertito in legge, che prevede, a favore dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente fino al 75% della spesa dei cessati dell'anno precedente, valevoli per 2017 – 2018, a condizione che il rapporto - popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica, come definito ogni triennio con il Decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, con la possibilità di innalzare per il 2018 la capacità assunzionale al 90% (sulla spesa dei cessati 2017), se viene altresì rispettato il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 con spazi finanziari inutilizzati inferiori all' 1% degli accertamenti delle entrate finali;

Verificato che per gli anni 2018 e 2020 è utilizzabile il 100% dei cessati anno precedente (art. 3 comma 5 D.L. n. 90/2014 convertito legge 114/2014);

Verificato che nel comune di Gonzaga il rapporto tra dipendenti – popolazione è inferiore al rapporto medio dipendenti – popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il Decreto del Ministero dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: secondo i magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni; inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Considerato che nel 2015 le spese di personale del Comune di Gonzaga ammontavano ad euro 1.351.259,39 e le spese correnti ammontavano ad euro 5.629.603,82 e che essendo il rapporto tra le

*Verbale di Giunta N° 32 del 21/02/2018*

stesse inferiore al 25%, il margine assunzionale per il 2016, sulle cessazioni 2015, è pari al 100% della spesa dei cessati 2015;

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Budget annuale 2018 (competenza):

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	IMPORTO ANNUO	PERCENTUALE
1	2017	27.237,52	75%
		32.685,03	Aumentabile al 90% qualora sia rispettato il saldo di cui al comma 466 della legge di bilancio 2017 con spazi finanziari inutilizzati inferiori all' 1% degli accertamenti delle entrate finali

Budget annuale 2019:

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	IMPORTO ANNUO	PERCENTUALE
2	2018	57.922,93	100%

Per l'anno 2020 non sono previste cessazioni

Atteso che, nel 2018, risultano ancora inutilizzati i resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2015/2017 su cessazioni 2014/2016) pari ad euro 41.442,00;

Preso atto che, per quanto riguarda il ricorso al lavoro flessibile, la Corte dei Conti Sezione delle autonomie con delibera n. 2 del 29/01/2015 ha affermato che “ le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzione per lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11 comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 , non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009” e tenuto conto che detti vincoli assunzionali non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza per gli Enti Terremotati, e comunque sempre nel rispetto del vincolo generale della spesa sostenuta nel triennio 2011 -2013 (con riferimento al 2011 per i comuni terremotati);

Preso atto che con la legge di conversione del D.L. n. 113/2016 il legislatore è intervenuto escludendo dal limite di spesa per il lavoro flessibile le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e che pertanto occorre rideterminare la spesa per le assunzioni a tempo determinato sostenute nel 2009 escludendo il costo sostenuto per il personale dirigente in dotazione organica a tempo determinato ex art. 110, per un importo ricalcolato di Euro 5.451,45 e che, alla luce del D.L. n. 90/2014, che ha modificato il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010, questo valore costituisce il tetto massimo di ricorso a lavoro flessibile sempre nel rispetto del vincolo generale di riduzione delle spese di personale superato dallo stato di emergenza;

Richiamato il comma 2, dell'articolo 36, del D. Lgs. n. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.lgs. n. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Considerato che allo scopo di riorganizzare gli uffici, e non avendo vincitori di concorso in graduatorie vigenti da immettere in ruolo, l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla modifica della dotazione organica e del fabbisogno del personale 2018/2020, nel seguente modo:

Per l'anno 2018 e fino al 31/07/2019 in presenza del necessario numero di bambini iscritti all'asilo nido, si intende confermare l'aumento dei part time di n. 2 unità di personale educativo e di n. 1 unità di personale di collaboratrice scolastica;

Per l'anno 2018 si intende procedere alle seguenti assunzioni:

- avvio di procedura di mobilità, propedeutica all'assunzione mediante contratto di formazione lavoro, per assunzione di un di un operaio specializzato cat. B3 presso il settore Tecnico;

- avvio di procedura di mobilità, propedeutica a concorso pubblico, per assunzione di un di un geometra part time 50% cat. C presso il settore Tecnico – ufficio LL. PP.;

- avvio di procedura di mobilità, propedeutica all'assunzione mediante contratto di formazione lavoro, di n. 2 unità di personale a tempo pieno Cat. C da destinarsi una al Settore Affari Generali e una al Settore Cultura e attività ricreative, a seguito di collocamento a riposo di n. 2 dipendenti;

Per l'anno 2019 e 2020 non sono previste assunzioni;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 sono state acquisite le relazioni dei singoli Responsabili di posizione organizzativa attraverso le quali si giunge alla conclusione che non ci sono eccedenze nei singoli settori;

Dato atto che, questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore dell'anno 2011, come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2018;

- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dal rendiconto in corso di predisposizione;

- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n.16 del 24/01/2018 il piano di azioni positive per il triennio 2018/2020;

- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, con la presente deliberazione;

- ha inviato entro il 31 gennaio 2018 il monitoraggio semestrale afferente il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2017, e provvederà all'invio della certificazione attestante i risultati finali conseguiti entro il termine del 31 marzo 2017;

- ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2017/2019 ;

*Verbale di Giunta N° 32 del 21/02/2018*

- ha approvato il rendiconto 2016 e del bilancio consolidato 2016, effettuando l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del d.l. 185/2008;

Dato atto che è in corso di predisposizione il bilancio per il triennio 2018/2020 e che il presente atto viene recepito nel relativo DUP;

Atteso che con proprio parere il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso;

## D E L I B E R A

1) di approvare il piano triennale di fabbisogno di personale 2018/2020, riportante la seguente programmazione (**allegato 2**), dando atto che la dotazione organica dell'ente risulta formulata come riportato nell'**allegato 1**:

Per l'anno 2018 e fino al 31/07/2019 in presenza del necessario numero di bambini iscritti all'asilo nido, si intende confermare l'aumento dei part time di n. 2 unità di personale educativo e di n. 1 unità di personale di collaboratrice scolastica;

Per l'anno 2018 si intende procedere alle seguenti assunzioni:

- avvio di procedura di mobilità, propedeutica all'assunzione mediante contratto di formazione lavoro, per assunzione di un di un operaio specializzato cat. B3 presso il Settore Tecnico;

- avvio di procedura di mobilità, propedeutica a concorso pubblico, per assunzione di un di un geometra part time 50% cat. C presso il Settore Tecnico – ufficio LL.PP;

- a seguito di collocamento a riposo di n. 2 dipendenti avvio di procedura di mobilità, propedeutica all'assunzione mediante contratto di formazione lavoro, di n. 2 unità di personale a tempo pieno Cat. C da destinarsi una al Settore Affari Generali e una al Settore Cultura e attività ricreative;

Per l'anno 2019 e 2020 non sono previste assunzioni.

2) di approvare l'organigramma che rappresenta in forma schematica la struttura organizzativa dell'Ente (**allegato 3**);

3) di demandare al responsabile del settore organizzazione pianificazione controllo gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente atto;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU aziendale;

5) di **allegare** il parere del Revisore dei Conti.

*Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dai responsabili dell'Ufficio organizzazione pianificazione e controllo in ordine alla regolarità tecnica ed Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000;*

*Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;*

*Verbale di Giunta N° 32 del 21/02/2018*

## *D E L I B E R A*

*di approvare la suindicata deliberazione;*

*di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;*

*di **allegare** alla presente i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000;*

*di dichiarare con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs. 267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

**Terzi Claudio**

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Vallario avv. Daniela**

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

---